



# Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP)

del ...

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 3, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le condizioni per essere abilitati alla disinfezione professionale o commerciale dell'acqua nelle piscine.

### Art. 2 Piscine collettive

Per piscine collettive si intendono le piscine con vasche artificiali utilizzate da un numero illimitato o costantemente variabile di persone, in particolare:

- a. piscine coperte;
- b. piscine all'aperto;
- c. piscine scolastiche e per l'apprendimento del nuoto;
- d. piscine terapeutiche;
- e. piscine d'albergo;
- f. piscine in impianti per il tempo libero e fitness;
- g. piscine in centri di vacanza;
- h. vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell'acqua.

RS .....

<sup>1</sup> RS 814.81

## Sezione 2: Autorizzazione speciale e direzione

### Art. 3 Autorizzazione speciale

<sup>1</sup> Chi, a titolo professionale o commerciale, impiega principi attivi e procedimenti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive necessita di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'autorizzazione speciale è rilasciata a una persona dopo il superamento dell'esame tecnico.

### Art. 4 Durata di validità e proroga

<sup>1</sup> L'autorizzazione speciale ha una durata di validità di cinque anni.

<sup>2</sup> È prorogata ogni volta di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento se prima della scadenza della durata di validità il titolare dell'autorizzazione speciale ha assolto un corso di perfezionamento secondo l'allegato 3.

<sup>3</sup> La conferma che il corso di perfezionamento è stato assolto vale come prova della proroga.

### Art. 5 Direzione

<sup>1</sup> Il titolare di un'autorizzazione speciale può dirigere terzi nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito della sua autorizzazione. A tal fine deve:

- a. essere presente presso le piscine collettive di cui è responsabile; e
- b. assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliarlo in modo appropriato.

<sup>2</sup> Il titolare dell'autorizzazione speciale deve assicurare che la persona diretta sia istruita:

- a. sull'impiego sicuro, l'immagazzinamento, lo smaltimento e la corretta utilizzazione dei prodotti impiegati per la disinfezione dell'acqua nelle piscine;
- b. sulle concentrazioni dei disinfettanti nonché i parametri da rispettare per la preparazione dell'acqua nelle piscine;
- c. sulla verifica del rispetto dei parametri mediante misurazioni manuali dell'acqua nelle piscine e la relativa documentazione;
- d. sulla procedura da seguire se i parametri non corrispondono più alle pertinenti specifiche; e
- e. sull'identità della persona o delle persone da contattare in caso di domande e di emergenza.

<sup>3</sup> Il titolare dell'autorizzazione speciale deve documentare le istruzioni impartite e metterle a disposizione della persona diretta.

## Sezione 3: Esame tecnico e corso di perfezionamento

### Art. 6 Esame tecnico

<sup>1</sup> L'esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l'allegato 1 per ottenere un'autorizzazione speciale.

<sup>2</sup> I requisiti concernenti l'esame tecnico sono disciplinati nell'allegato 2.

<sup>3</sup> Gli organi d'esame valutano le capacità e le conoscenze necessarie in base a un mansionario elaborato dal DFI sentita la commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

### Art. 7 Corso di perfezionamento

<sup>1</sup> I requisiti concernenti il corso di perfezionamento sono disciplinati nell'allegato 3.

<sup>2</sup> Il corso di perfezionamento deve essere svolto da un centro di perfezionamento riconosciuto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

<sup>3</sup> Un centro di perfezionamento adempie i criteri per il riconoscimento se:

- a. si tratta di un'istituzione con sede in Svizzera;
- b. non persegue interessi particolari in relazione alla vendita o alla promozione della vendita di prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine;
- c. offre corsi di perfezionamento secondo l'allegato 3 aperti a tutti alle stesse condizioni;
- d. ha accesso a una struttura e a un'attrezzatura idonee all'insegnamento e impiega docenti che dispongono di conoscenze didattiche e tecniche appropriate.

## Sezione 4: Qualifiche equiparate e qualifiche equivalenti

### Art. 8 Autorizzazioni di Stati membri dell'UE o dell'AELS

Le autorizzazioni di Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere e possono essere prorogate in analogia all'articolo 4 capoverso 2.

### Art. 9 Diplomi di formazione

<sup>1</sup> Il diploma di una scuola o di un istituto di formazione professionale è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se le capacità e le conoscenze di cui all'allegato 1 sono impartite in modo equivalente.

<sup>2</sup> L'UFSP decide in merito all'equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. La decisione di equivalenza è valida cinque anni.

<sup>3</sup> Alla domanda devono essere allegati il piano di studi, il regolamento d'esame e i contenuti dell'esame.

<sup>4</sup> Il certificato di diploma di una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

<sup>5</sup> La durata di validità è limitata a cinque anni dal conseguimento del diploma e può essere prorogata in analogia all'articolo 4 capoverso 2.

#### **Art. 10** Esperienza professionale

<sup>1</sup> Un'esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all'allegato 4.

<sup>2</sup> L'UFSP decide in merito all'equivalenza su domanda della persona interessata. Alla domanda vanno allegate le attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

<sup>3</sup> L'UFSP sente in proposito le autorità esecutive cantonali.

<sup>4</sup> La decisione dell'UFSP in merito all'equivalenza dell'esperienza professionale ha valore di autorizzazione speciale.

<sup>5</sup> La durata di validità è limitata a cinque anni dall'ultima attività svolta conformemente all'allegato 4 e può essere prorogata in analogia all'articolo 4 capoverso 2.

#### **Art. 11** Rifiuto del riconoscimento

In casi motivati, l'autorità competente può rifiutare di riconoscere l'equivalenza secondo l'articolo 10 anche se i requisiti di cui all'articolo 10 capoverso 1 sono formalmente adempiuti. Ciò vale in particolare se l'autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

### **Sezione 5: Compiti dei servizi competenti**

#### **Art. 12** UFSP

L'UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- a. designa gli organi d'esame di cui all'articolo 14;
- b. riconosce i centri di perfezionamento sentita la commissione per il rilascio della autorizzazioni speciali;
- c. tiene e pubblica un elenco degli organi d'esame e dei centri di perfezionamento;
- d. esercita la vigilanza secondo l'articolo 13;
- e. decide in merito a domande di riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi di formazione e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;

- f. decide in merito a domande di riconoscimento dell'equivalenza dell'esperienza professionale;
- g. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all'articolo 11 capoverso 1 oppure all'articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- h. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
- i. istituisce una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali conformemente all'articolo 16.

### **Art. 13**            Vigilanza

<sup>1</sup> Nell'ambito della sua attività di vigilanza l'UFSP ha la facoltà di:

- a. chiedere agli organi d'esame e ai centri di perfezionamento informazioni o il rilascio di documenti pertinenti;
- b. emanare direttive in merito al contenuto e allo svolgimento degli esami e dei corsi di perfezionamento.

<sup>2</sup> Può revocare:

- a. il riconoscimento di un organo di esame se questo viola le prescrizioni della presente ordinanza;
- b. il riconoscimento di un centro di perfezionamento se questo non adempie più i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 3 o viola le prescrizioni della presente ordinanza.

### **Art. 14**            Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. svolgono l'esame tecnico; provvedono affinché questo sia offerto all'occorrenza in tutte le lingue ufficiali;
- b. designano gli esperti;
- c. rilasciano le autorizzazioni speciali;
- d. comunicano all'UFSP le persone cui è stata rilasciata un'autorizzazione speciale;
- e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate;
- f. conservano tutti i documenti relativi all'esame tecnico per due anni;
- g. presentano all'UFSP un rapporto annuale contenente le seguenti indicazioni:
  - 1. numero degli esami svolti,
  - 2. quota di superamento ripartita secondo i cinque ambiti tematici elencati nell'allegato 1,

3. quota di superamento della parte pratica dell'esame,
4. irregolarità o particolari evenienze riscontrate nell'ambito degli esami, come ad esempio un numero marcatamente elevato di risposte errate in riferimento a determinate domande d'esame o ambiti tematici di cui all'allegato 1.

#### **Art. 15** Centri di perfezionamento

I centri di perfezionamento hanno i seguenti compiti:

- a. informano senza indugio l'UFSP in caso di cambiamenti essenziali concernenti i criteri per il riconoscimento quali centri di perfezionamento;
- b. svolgono corsi di perfezionamento sui temi di cui all'allegato 1;
- c. aggiornano il programma del corso di perfezionamento allo stato dell'arte più recente e informano sull'offerta di corsi secondo l'allegato 3 numero 2;
- d. garantiscono un'organizzazione e uno svolgimento ineccepibili delle lezioni;
- e. conservano tutti i dati concernenti i corsi di perfezionamento per due anni;
- f. presentano all'UFSP un rapporto annuale concernente:
  1. il numero di partecipanti a un corso di perfezionamento,
  2. i partecipanti cui è stata prorogata la validità dell'autorizzazione speciale oppure della qualifica equiparata o equivalente,
  3. i risultati del controllo di efficacia dell'apprendimento,
  4. il risultato complessivo del sondaggio sulla soddisfazione.

#### **Art. 16** Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

<sup>1</sup> La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta da esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all'esecuzione, dei servizi cantonali, dell'ente responsabile, del mondo della scienza e dell'economia.

<sup>2</sup> Consiglia l'UFSP sulle questioni inerenti all'esecuzione della presente ordinanza.

### **Sezione 6: Tasse, emolumenti**

#### **Art. 17**

<sup>1</sup> Le tasse per l'esame tecnico sono rette dall'allegato 2 numero 6, quelle per il corso di perfezionamento dall'allegato 3 numero 7.

<sup>2</sup> Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>2</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

<sup>3</sup> L'autorizzazione speciale è rilasciata o prorogata solo dopo il pagamento della tassa d'esame.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

### **Art. 18** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005<sup>3</sup> concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive è abrogata.

### **Art. 19** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni speciali rilasciate e le qualifiche riconosciute come equivalenti secondo il diritto anteriore restano valide fino al 31 dicembre 2030.

<sup>2</sup> Se entro il 31 dicembre 2030 è stato assolto un corso di perfezionamento secondo l'allegato 3, la validità dell'autorizzazione speciale rilasciata secondo il diritto anteriore è prorogata di cinque anni dalla conclusione del corso di perfezionamento.

### **Art. 20** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup> RS 813.153.1

<sup>3</sup> RU 2005 3419; RU 2009 447; RU 2015 1999

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 1, 14 lett. g n. 2 e 4, 15 lett. b)

## Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un'autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

### 1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

- |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Esposizione                 | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalatoria).                                                                                                                                                         |
| 1.2 | Effetti                     | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: <i>locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva.</i> |
| 1.3 | Tossicità dei disinfettanti | Sapere spiegare gli effetti tossici sull'essere umano e i relativi sintomi causati dai disinfettanti più importanti (cloro gassoso, ipoclorito).                                                                                                       |
| 1.4 | Dose-effetto                | Sapere illustrare il principio dose-effetto.                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5 | Rischio                     | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza.                                                                                                                                                                  |
| 1.6 | Resistenze                  | Sapere spiegare la problematica dell'insorgere delle resistenze in seguito all'impiego di disinfettanti.                                                                                                                                               |
| 1.7 | Germi                       | Sapere citare i microrganismi più importanti che si devono combattere nelle piscine collettive.                                                                                                                                                        |

## **2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori**

- |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Leggi                       | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un'utilizzazione appropriata e sicura dei disinfettanti, in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e trasporto di merci pericolose. |
| 2.2 Norme                       | Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e direttive più importanti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3 Schede di dati di sicurezza | Sapere illustrare la struttura fondamentale delle schede di dati di sicurezza, citarne i contenuti e ritrovarli al loro interno.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4 Principi attivi             | Sapere elencare i principi attivi ammessi per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d'impiego.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 Autorità esecutive          | Sapere indicare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell'ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute**

- |                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Caratterizzazione di proprietà pericolose | Sapere illustrare la caratterizzazione, i pittogrammi di pericolo, le classi di pericolo e il significato delle indicazioni di pericolo e di sicurezza.                                                                                |
| 3.2 Utilizzazione                             | Sapere indicare e illustrare le misure precauzionali fondamentali per l'utilizzazione di prodotti chimici.                                                                                                                             |
| 3.3 Misure di protezione individuale          | Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione individuali (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi) e utilizzarli correttamente nella pratica.                                         |
| 3.4 Scheda di dati di sicurezza               | Sapere spiegare e utilizzare le informazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell'azienda e le relative contromisure. |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 Pericoli sul posto di lavoro                      | Sapere citare i diversi pericoli presenti sul posto di lavoro e riconoscere i pericoli principali che si presentano nella pratica.                                                                              |
| 3.6 Emissione involontaria                            | Sapere elencare e mettere in atto le misure da prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un'aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc. ). |
| 3.7 Incidenti                                         | Sapere illustrare i possibili effetti di una liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull'ambiente circostante.                                                                                    |
| 3.8 Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze | Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un'emergenza (ad es. Tox Info Suisse).                              |
| 3.9 Sorveglianza                                      | Sapere citare e illustrare le misure per limitare e monitorare le possibili esposizioni a prodotti chimici.                                                                                                     |
| 3.10 Parametri                                        | Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. i valori limite) e le loro relazioni reciproche.                                                                                                   |
| 3.11 Pronto soccorso                                  | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza.                                      |

#### **4 Impiego e smaltimento appropriati**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Disinfezione                | Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di disinfezione.                                                                    |
| 4.2 Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza, in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l'immagazzinamento, l'impiego e lo smaltimento dei disinfettanti utilizzati nell'azienda. |

- |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 Criteri di valutazione | 4.3.1 Sapere citare i parametri fisico-chimici e i metodi per determinare i disinfettanti nell'acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono).<br>4.3.2 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i disinfettanti nell'aria delle piscine coperte (cloro, ozono).<br>4.3.3 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i microrganismi nell'acqua delle piscine.<br>4.3.4 Sapere spiegare il valore pH e la capacità acida. |
| 4.4 Applicazione           | Preparare correttamente i disinfettanti sulla base dell'etichetta, delle istruzioni per l'uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.5 Immagazzinamento       | Sapere descrivere e mostrare nella pratica come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i disinfettanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.6 Trasporto              | Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali in relazione alla consegna e all'asporto delle sostanze pericolose impiegate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.7 Smaltimento            | Conoscere i canali di smaltimento, le misure di protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.8 Documentazione         | Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **5 Apparecchi e loro uso appropriato**

- |                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Apparecchi | Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più diffusi per la disinfezione dell'acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento. |
| 5.2 Uso        | Conoscere le operazioni fondamentali per l'uso degli apparecchi e impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi.             |

*Allegato 2*  
(art. 6 cpv. 2, 17 cpv. 1)

## **Regolamento concernente gli esami tecnici**

### **1 Oggetto**

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell'autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti degli organi d'esame in relazione all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.

### **2 Periodicità e lingua**

<sup>1</sup> L'ente responsabile provvede affinché l'esame si tenga in almeno una delle lingue ufficiali del luogo in cui è svolto.

<sup>2</sup> Se in una regione linguistica non viene svolto un esame entro un termine adeguato, l'UFSP può obbligare un organo d'esame di un'altra regione a svolgere l'esame nella lingua ufficiale in cui non è stato offerto fino ad allora.

### **3 Bando**

L'organo d'esame bandisce gli esami in forma appropriata almeno tre mesi prima del loro svolgimento. Il bando contiene la data dell'esame, il termine di iscrizione, i mezzi ausiliari ammessi e la tassa d'esame.

### **4 Iscrizione**

<sup>1</sup> Chi intende prendere parte a un esame deve iscriversi tempestivamente per iscritto o elettronicamente e versare la tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

<sup>2</sup> Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione se l'esame avrà luogo. Assieme a questa comunicazione gli stessi sono resi attenti al termine di versamento e al presente regolamento concernente gli esami tecnici.

### **5 Tassa d'esame**

L'organo d'esame riscuote dai candidati una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dall'elaborazione, dallo svolgimento e dalla correzione degli esami.

### **6 Forma e durata**

<sup>1</sup> L'esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica.

<sup>2</sup> L'esame dura almeno due ore e al massimo quattro ore.

## **7 Svolgimento degli esami orali**

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esperti.

## **8 Valutazione**

<sup>1</sup> Gli esperti fissano il punteggio massimo raggiungibile. L'esame è considerato superato se viene raggiunto almeno il 70 per cento del punteggio massimo.

<sup>2</sup> Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esperto.

<sup>3</sup> Un esame giudicato insufficiente può essere ripetuto al massimo due volte.

## **9 Esclusione**

<sup>1</sup> L'organo d'esame esclude dall'esame in corso i candidati che in una delle materie d'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esperti.

<sup>2</sup> In tal caso, l'esame è ritenuto non superato.

## **10 Rilascio dell'autorizzazione speciale**

Dopo il superamento dell'esame, al candidato è rilasciata un'autorizzazione speciale.

## **11 Diritto di consultazione**

<sup>1</sup> Il candidato che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

<sup>2</sup> L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

*Allegato 3*

(art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 1 e 3 lett. c, 15 lett. c, 17 cpv. 1, 19 cpv. 2)

## **Regolamento concernente i corsi di perfezionamento**

### **1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il contenuto e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell'autorizzazione speciale che abilita all'impiego dei disinfettanti nelle piscine collettive.

### **2 Bando**

I centri di perfezionamento pubblicano sul loro sito Internet le offerte di corsi di perfezionamento finalizzati alla proroga dell'autorizzazione speciale. Nell'offerta devono essere menzionati i seguenti elementi:

- a. l'autorizzazione speciale cui si riferisce il corso di perfezionamento;
- b. i contenuti del corso di perfezionamento;
- c. il piano orario (data, ora di inizio e fine) nonché il luogo del corso di perfezionamento;
- d. la modalità di insegnamento utilizzata e la lingua del corso;
- e. i nomi dei docenti;
- f. la tassa di frequenza.

### **3 Svolgimento**

I corsi di perfezionamento sono svolti da centri di perfezionamento riconosciuti dall'UFSP.

### **4 Contenuto**

Il contenuto dei corsi di perfezionamento si riferisce a uno o più obiettivi di cui all'allegato 1.

### **5 Metodologia**

L'insegnamento si basa su metodi di partecipazione attiva e comprende esercitazioni pratiche. Il numero di partecipanti a ciascun corso di perfezionamento è limitato a 30 persone per docente.

## **6 Garanzia di qualità**

<sup>1</sup> I centri di perfezionamento svolgono un controllo di efficacia dell'apprendimento scritto che può includere compiti sia teorici che pratici.

<sup>2</sup> Svolgono dopo ogni corso di perfezionamento un sondaggio sulla soddisfazione.

## **7 Durata**

<sup>1</sup> Ai fini della proroga dell'autorizzazione speciale si deve frequentare un corso di perfezionamento composto da otto lezioni di 45 minuti ciascuna.

<sup>2</sup> Il corso di perfezionamento può essere suddiviso su più giorni. Ogni parte del corso comprende almeno quattro lezioni in presenza o online.

## **8 Tassa di frequenza**

Il centro di perfezionamento può riscuotere dai partecipanti una tassa che copre il dispendio di tempo e le spese generate dalla concezione, dall'organizzazione, dalla preparazione e dallo svolgimento dei corsi di perfezionamento.

*Allegato 4*  
(art. 10)

## **Esperienza professionale equivalente**

### **1. Equivalenza**

Per esperienza professionale equivalente si intende un'attività svolta presso un'impresa operante nel settore della disinfezione delle acque nelle piscine collettive in Svizzera o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che adempie i seguenti requisiti:

- a. un'attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa;
- b. un'attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- c. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
- d. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- e. un'attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

### **2. Ambito temporale**

Le attività di cui al numero 1 non devono essere cessate da più di due anni alla data di presentazione della domanda.